

"ACCORDO INTEGRATIVO TRA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE
PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CONFEDILIZIA

E

OO.SS. SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDER.CASA
CONFESAL"

(art. 2 comma 3 ex L. 431/98, art. 1 D.M. 16.01.2017

Fra:

- La Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, in persona del Direttore Responsabile Agostino Cingarlini;

- la Confedilizia-Confederazione Italiana della proprietà edilizia, rappresentata dall'Arch. Paolo Pietrolucci;

e le Organizzazioni Sindacali dei conduttori

- SUNIA, in persona dei Sigg. Daniele Barbieri

- SICET, in persona del Signor Fabrizio Esposito

- UNIAT APS, in persona della Sig.ra Patrizia Behmann dell'Elmo

- UNIONE INQUILINI, in persona del Sig. Massimo Pasquini

- FEDER.CASA CONFESAL, in persona dei Sigg. Gianluigi Pascoletti e Gianni Ugolini

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate [Bologna, Cassina de' Pecchi (MI), Castelnuovo Berardenga (SI), Cesate (MI), Colle di Val d'Elsa (SI), Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni (SI), Monteroni d'Arbia (SI), Piombino (LI), Poggibonsi (SI), Prato,

Quarto (NA), Roma, Siena, Sovicille (SI)] per quanto richiesto
a norma di legge

premessi

- che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex. art. 2, comma 3, della L. 431/1998 per gli stessi Comuni, depositati ai sensi di legge;

- che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduttori è quello previsto dall'allegato A al D.M. 16.01.2017;

- che gli Accordi integrativi di cui all'art. 1 del D.M. 16.01.2017 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali, dovendo rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni altra previsione degli stessi o di Accordi aggiuntivi non afferenti il canone, ferma altresì ogni disposizione degli accordi territoriali principali o aggiuntivi relativi alla quantificazione del canone;

- che il precedente Accordo scaduto il 30.06.2018 viene prorogato alle medesime condizioni economiche fino al 31.12.2019

si conviene e si stipula

il presente accordo integrativo, a valere per i comuni come sopraindicati - ex citato D.M. 16.01.2017 - contenente i criteri uniformi di cui alla premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo:

1 - il presente accordo si applica ai Contratti di locazione il cui rinnovo o la cui stipula verranno effettuati tra il 1°.01.2020 e il 31.12.2024 (periodo di vigenza del presente accordo);

2 - La durata dei contratti è stabilita in cinque anni più due, con decorrenza dal presente Accordo (1°.01.2020 e scadenza 31.12.2024);

3 - I canoni attualmente corrisposti, riguardanti le unità immobiliari oggetto di rinnovo contrattuale di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, sono incrementati del 2% con decorrenza 1°.01.2020; L'aggiornamento dei canoni sulla base al 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, sarà applicato a partire dal 3° anno, senza tenere conto delle variazioni pregresse.

4- Elenco degli immobili interessati:

Bologna Via A. Altobelli, 27/29

Bologna Via A. Saffi, 73/73A

Cassina de' Pecchi Via Trieste, 1

Castelnuovo B.nga - Quercegrossa - Via Chianti Classico, 22/24

Cesate Via P. Nenni, 15

Colle di Val d'Elsa Via della Badia, 7/17

Colle di Val d'Elsa Via Pieve in Piano/ Via G. Oberdan

Colle di Val d'Elsa Via Volturmo, 5/7- Via N. Bixio, 4

Firenze Via Baccio da Montelupo, 38

Firenze Via Baldovini - Via Ferrucci - Via Ricorboli
Firenze Via G. Becciolini, 11/15
Firenze Via A. Cesalpino - Via Lombroso
Firenze Via G. Carissimi, 1/11
Firenze Via Stefano in Pane, 1/B- 5/R
Grosseto Via P. Mascagni, 10/16 - Via Paganini
Latina Via A. Diaz, 14
Livorno Via della Bastia, 9/11
Monteriggioni Belverde, Via Val d'Aosta, 14/18
Monteriggioni Loc. Il Braccio, Via Uopini, 2
Monteriggioni Loc. S. Lucia - ss 222 Chiantigiana, 59/79
Monteriggioni Loc. San Martino - Via del Pozzo, 20
Monteroni d'Arbia Via G. Salvemini, 33/81
Piombino Via G. Lerario, 86
Poggibonsi Via Montesabotino, 44/48
Poggibonsi Via Salceto, 7/9/11
Poggibonsi Via Sangallo, 59/65
Prato Via F. Strozzi, 95D - Via Marini
Quarto Corso Italia, 318
Roma Via P. della Mirandola, 78 - P.za Caduti Montagnola, 23
Roma Piazza S. Maria Consolatrice, 12/13
Roma Via A. Cabrini, 9/11
Roma Via B. Battista Spagnoli, 14
Roma Via Brembate, 38/40
Roma Via Canton, 37 - Deserto dei Gobi, 10

Roma Via dei Della Bitta, 10/12

Roma Via del Tintoretto, 290/302

Roma Via E. Checchi, 60

Roma Via Picco dei Tre Signori, 21

Roma Via S. Martini, 125

Siena Via Barili, 9

Siena Via U. Benzi, 2/6

Siena Via Fiorentina, 16/30

Siena Via A. Franchi, 1/3

Siena Via Martiri di Scalvaia, 11

Siena Via Pian d'Ovile, 12

Siena Via A. Sansedoni, 5/11/13

Sovicille Loc. S. Rocco a Pilli - Via Poggio Perini, 21/25

5 - il tipo di contratto adottato è quello ex art. 2, comma 3, della L. 431/1998 come definito all'allegato A del D.M.

16.01.2017;

6 - La superficie convenzionale degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verrà calcolata secondo la normativa ex art. 13 della L. 392/78;

7 - La ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la tabella allegata al D.M. 16.01.2017 (Allegato D)

8 - Il presente accordo verrà depositato presso i comuni di cui all'elenco in premessa.

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale, le parti dichiarano la propria disponibilità a confermare quanto previ-

sto nei precedenti Accordi sui seguenti argomenti:

- Impegno della Cassa a proseguire l'esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali, in presenza di un certificato disagio sociale dell'affittuario, quantificabile in un reddito familiare inferiore al doppio della pensione minima INPS;
- impegno della Cassa, in caso di contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione.

I singoli contratti verranno stipulati con canoni vigenti in quel momento e verranno aggiornati ad ogni scadenza annuale nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

Roma, 13.01.2020

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE

PER IL PERSONALE DEL

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Mario Ligari

CONFEDILIZIA

Roberto Polverini

SUNIA

Samuele Polverini

SICET

Thomas Ligari

UNIAT APS

UNIONE INQUILINI

FEDER CASA CONESAL

Roberto Polverini